



C/VII/1

Ministero degli Affari Esteri

Roma, 30 ottobre 1997

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DELL'AMMINISTRAZIONE
Uff. VIII

Circolare n. 10

O G G E T T O

Modifica della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari, annessa alla Legge 185/1983.

In conformità a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 185/1983, con decreto interministeriale n. 038/4041 del 25.9.1997, sono state disposte le seguenti modifiche alla Tabella dei diritti da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari:

- aumento del 20% (venti per cento) dei diritti relativi agli atti di cui alla sezione VI (sesta), arrotondati ove necessario per eccesso, esclusi gli atti gratuiti e "ad valorem";

- aumento dei diritti relativi ad alcuni atti di cui alle sezioni seconda, terza, quarta ed ottava nelle misure già precedentemente comunicate con il telegramma numero 16496/C del 17.10.1997.

Con il decreto di cui sopra, gli articoli 14 e 15, sezione II sono stati altresì completati della voce concernente l'iscrizione nel registro generale di atti relativi ai testamenti così come previsto dall'art. 12 della Legge 25/5/1981 n. 307, che prevede la riscossione di un diritto in misura del 20 per cento sul costo degli atti in questione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 15, 1° comma, Legge 15 maggio 1997, n. 127, alla sezione III sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) La denominazione della sezione III è sostituita dalla seguente:

"Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo"

b) l'art. 25 è sostituito dal seguente: "Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale"

Gli Allegati sono disponibili presso D.G.P.E. Uff. I Rep. Pubblicazioni.

Nota bene: la presente circolare sostituisce la circolare n. 13 del 19 ottobre 1993 (C/VII/1) che va stralciata dal raccoglitore verde.

Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di 1^a categoria.
Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero.
Al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale.

Altre tasse di concessione governativa:

- le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale.

c) All'art. 25 è aggiunto il seguente:

articolo 25 bis "Imposta di bollo:

- L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale".

Ciò comporta che le tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo potranno essere riscosse presso gli Uffici all'estero.

A tal fine il modulo AE 574 (riepilogo delle entrate) dovrà essere integrato inserendo nella prima colonna (denominazione di capitoli del bilancio dell'entrata) l'indicazione del CAPO VII:

- Capitolo 1205 - imposta di bollo;
- Capitolo 1217 - tasse sulle concessioni governative escluse quelle per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia.

Per gli atti da rilasciare nelle 24 ore di cui alla nota 38, art. 77 della Tariffa consolare, si precisa che i diritti d'urgenza dovranno essere applicati solo nel caso in cui l'ufficio non sia in grado di soddisfare la richiesta nelle 24 ore successive alla domanda.

Le modifiche sopra esposte dovranno essere applicate a decorrere dal **1° novembre 1997**.

Si allega la Tabella con i nuovi valori.

Il Direttore Generale del Personale
MATHIS